

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA

(7 dicembre 2018)

Visto il verbale della riunione del 09/11/2018;

Vista la nota protocollo n. 3612 del giorno 03-12-2018, con la quale si convoca la presente riunione;

Dopo ampie discussioni su problematiche organizzative e sulle tematiche di incentivazione dei dipendenti.

- **La delegazione di Parte Pubblica:**

Petrocchi Giselda - Sindaco

Dott. Mauro Di Rocco – segretario comunale

- **Organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL**

C.G.I.L. FP : De Santis Massimiliano;

C.I.S.L – FPS : Aguzzi Paola;

U.I.L. FLP: De Santis Valter;

- **Rappresentanza Sindacale Unitaria:**

Locchi Maria Luisa

Premesso che:

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- la ripartizione del fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art.68 CCNL 21.05.2018, avviene annualmente con specifica intesa sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono regolate dall'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

- B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. dall'art.67 del CCNL 21 maggio 2018;
 - La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15*"
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-*quater* in merito a quale limite fare riferimento;
- l'articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: *"Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno"*;

Accertato che gli importi decurtati per il periodo 2011 - 2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni futuri e sono pari a euro 18.367,00;

Richiamato l'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di

livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;

Tenuto conto che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con il Parere n. 4 datato 08/02/2018, ha evidenziato che la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l'automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente

Tenuto conto che il D.lgs n. 75/2017 (art 23, comma 3) riconosce ai Comuni la facoltà di aumentare l'entità dei fondi di finanziamento del trattamento economico accessorio dei propri dipendenti e dirigenti a fronte dell'attivazione di nuovi servizi e/o di processi riorganizzativi volti all'incremento dei servizi già erogati, secondo le specifiche previsioni negoziali che regolano la materia

Preso atto della costituzione del fondo risorse decentrate 2018 - Parte Stabile e Parte Variabile, di cui alla determinazione n. 35 del 28-11-2018, come di seguito illustrato:

Risorse	Importi
risorse stabili soggette al limite	€ 12,544,80
risorse variabili soggette al limite	€ 0
totale risorse soggette al limite	€ 12,544,80
totale risorse variabili non soggette al limite	€ 1,276,30
di cui all'Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) incrementi stipendiali differenziali	€ 276,30
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 13,821,10

Le parti concordano il seguente schema di utilizzo delle risorse disponibili:

UTILIZZO RISORSE STABILI		IMPORTI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.		€ 5,501,11
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto.		€ 3,464,00
		€
		€
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI		€ 8.965,11
UTILIZZO RISORSE VARIABILI		IMPORTI
Art. 68 c. 2 lett. a) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance organizzativa.		€
Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance individuale.		€ 1.685,06
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio. Art. 70 bis comm 1 lett. a)		
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro - Rischio... Art. 70 bis comm 1 lett. b)		€ 1.170,00
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro. Maneggio valori Art. 70 bis comm 1 lett. c).		€
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di turno.		€
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di reperibilità.		€

2018

Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.	€
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie B, C e D	€
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.	€
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.05.2018, Indennità di funzione di cui all'art. 56-seies ed Indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quinquies (Personale Polizia Locale)	€
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.05.2018 - Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (compresi compensi ISTAT di cui all'art. 70 -ter)	€ 1.000,00
Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.05.2018 Compensi ai messi notificatori.	€
Art. 68 c. 2 lett. i) CCNL 21.05.2018 Compensi al personale delle case da gioco.	€ -
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.05.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	€ -
ART. 27 CCNL 14.09.2000 Incentivi avvocatura interna	€
Trasferimento fondi all'Unione dei Comune della Bassa Sabina per salario accessorio Viglie Urbano	€ 1.000,93
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ 4.855,99

RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 13.821,10
TOTALE UTILIZZO	€ 13.821,10

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO	IMPORTI
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	€ -
Fondo posizioni organizzative e risultato	€ 22.366,00



La parte pubblica assume l'impegno di verificare la possibilità di attivare progressioni economiche orizzontali a valere sul fondo 2019, opportunamente integrato con risorse di bilancio, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2006, previa contrattazione collettiva integrativa di cui agli art. 7 e 8 del CCNL 2016 - 2018.


La parte sindacale invita l'amministrazione comunale ad effettuare la valutazione annuale del personale, anche per eventuali periodo progressi, secondo la metodologia prevista.

Le parti inoltre concordano che il presente accordo assume il valore di contratto decentrato senza necessità di ulteriori sottoscrizioni, a seguito del favorevole parere dell'organo di revisione e di delibera della giunta comunale di approvazione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Salisano, lì 7 dicembre 2018

VIL FPL  FP CC114 